

**ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA
RELATIVA ALLE ATTIVITA' COMMERCIALI
A NORMA DELL'ART. 8, COMMA 3, DELLA L.R. N. 1/2014**

La legge regionale della Campania 9 gennaio 2014, n.1, entrata in vigore l'11/01/2014, previa pubblicazione sul BURC n. 2, all'articolo 8, comma 3, stabilisce che: *“L'ufficio competente della Giunta regionale definisce la modulistica da utilizzare per le domande di autorizzazione, per la SCIA e per le comunicazioni previste dalla presente legge entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge”*. A tal fine sono stati predisposti i Modelli che si rendono disponibili sul sito della Regione Campania all'indirizzo web: www.regione.campania.it nelle sezioni “la Regione informa” e “Comunità Territoriali”, per la cui corretta compilazione è necessaria una preliminare ed attenta lettura delle presenti istruzioni. I Modelli sono pubblicati in formato “pdf” ed a breve anche in formato editabile nei campi da compilare. Sempre sullo stesso sito saranno resi noti eventuali aggiornamenti o modifiche dei Modelli o delle relative istruzioni per la compilazione, tenendo conto delle questioni di maggior interesse per gli Enti e per le imprese coinvolti nei procedimenti in oggetto, nonché con riferimento agli adeguamenti che dovessero rendersi necessari sulla base dell'approvando Regolamento d'attuazione della legge regionale n. 1/2014 ai sensi dell'inerente art. 61.

I Modelli sono ripartiti in cinque tipologie, di cui due per le attività commerciali su aree private, due per le attività commerciali su aree pubbliche ed uno per le forme speciali di vendita.

Attività commerciali su aree private

Modello 1 per le SCIA:

- Modello 1-A: per tutte le operazioni degli esercizi di vicinato (apertura di un nuovo esercizio; subingresso; variazione della superficie di vendita; variazione del settore merceologico; trasferimento di sede, cessazione dell'attività);
- Modello 1-B: per le operazioni relative alle medie strutture di vendita che si effettuano mediante la SCIA (subingresso; ampliamento per concentrazione ed accorpamento di esercizi esistenti; ampliamento automatico per attività ultratriennale; riduzione della superficie;

- riduzione del settore merceologico; estensione del settore merceologico senza ampliamento; cessazione dell'attività);
- Modello 1-C: per le operazioni delle grandi strutture di vendita di tipologia G1 che si effettuano mediante SCIA (ampliamento per concentrazione ed accorpamento; riduzione della superficie di vendita; riduzione del settore merceologico; cessazione dell'attività);
 - Modello 1-D: per le operazioni delle grandi strutture di vendita di tipologia centri commerciali (G2CQ, G2CI, G2CS, GACP), che si effettuano mediante SCIA (ampliamento per concentrazione ed accorpamento; riduzione della superficie di vendita; riduzione del settore merceologico; cessazione dell'attività);
 - Modello 1-E: per le operazioni degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti che si effettuano mediante SCIA (subingresso; riduzione della superficie; cessazione dell'attività);

Modello 2 per le autorizzazioni:

- Modello 2-A: per le domande di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie di vendita ed estensione del settore merceologico con contestuale ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture di vendita;
- Modello 2-B: per le operazioni di apertura, trasferimento di sede, ampliamento della superficie degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti;
- Modello 2-C: per le domande di apertura, trasferimento di sede, rilocalizzazione, ampliamento della superficie di vendita, estensione del settore merceologico delle grandi strutture di vendita e trasformazione di una struttura G1;
- Modello 2-D: per le domande di apertura, trasferimento di sede, rilocalizzazione, ampliamento della superficie di vendita, estensione del settore merceologico delle grandi strutture di vendita e trasformazione di una grande struttura di vendita di tipologia centro commerciale;

Attività commerciali su aree pubbliche

Modello 3 per le SCIA:

- Modello 3-A: per tutte le operazioni relative alle attività commerciali su posteggi che si effettuano a mezzo SCIA (cambio di gestione; riduzione del settore merceologico; cessazione dell'attività);

- Modello 3-B: per tutte le operazioni relative alle attività commerciali itineranti che si effettuano a mezzo SCIA (riduzione del settore merceologico; cessazione dell'attività);

Modello 4 per le autorizzazioni:

- Modello 4-A: per le domande di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in posteggi;
- Modello 4-B: per le domande di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante;

Forme speciali di vendita

Modello 5 per le SCIA:

- Modello 5A per la vendita in spacci interni;
- Modello 5B per il commercio con distributori automatici;
- Modello 5C per il commercio con mezzi di comunicazione;
- Modello 5D per vendita al domicilio dei consumatori.

ISTRUZIONI GENERALI

Le seguenti istruzioni generali sono valide per la compilazione di tutti i suddetti Modelli.

Indicazioni generali

- Il Modello da presentare va indirizzato al Comune nel cui territorio si svolgerà l'attività commerciale.
- Lo spazio con sei caselle a destra è riservato al Comune perché sulla copia trattenuta dallo stesso apponga il codice ISTAT.
- Il Modello, debitamente compilato e sottoscritto, deve essere trasmesso in formato "pdf" protetto da modifiche, unitamente a tutti gli allegati previsti dalle norme. Se necessario, detti allegati possono essere trasmessi anche previa scansione degli stessi e conversione in formato "pdf" protetto da modifiche.
- La firma dei Modelli da trasmettere per posta elettronica deve essere apposta in forma digitale.
- La trasmissione dei Modelli deve avvenire per posta elettronica, dall'indirizzo PEC del soggetto interessato all'indirizzo PEC del SUAP del Comune competente per territorio; per quanto riguarda gli atti di spettanza della Giunta Regionale della Campania, essi saranno indirizzati al seguente indirizzo PEC: dg02.uod03@pec.regione.campania.it.

Cittadini extracomunitari

- Il cittadino extracomunitario che soggiorna in Italia, ma non è residente, nello spazio relativo alla residenza deve indicare gli estremi del domicilio in Italia. In ogni caso deve allegare alla comunicazione fotocopia di un tipo di permesso di soggiorno che consenta l'esercizio di un lavoro autonomo.
- Se non è residente e non soggiorna in Italia deve indicare gli estremi della residenza estera.

Titolare di impresa individuale

La sede, il numero di iscrizione e la provincia del Registro Imprese vanno indicati solo se la persona è già iscritta in qualsiasi Registro Imprese anche per l'esercizio di attività diversa da quella commerciale.

Legale rappresentante della società

- Al momento della presentazione del Modello, la società deve essere già iscritta nel Registro Imprese della provincia della sede legale.
- Nel caso di più legali rappresentanti o soci amministratori, il Modello va presentato e sottoscritto da uno solo di essi.

Presentazione dei Modelli

- Per le operazioni soggette a SCIA e per le domande di autorizzazione per le medie strutture, per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e per il commercio su aree pubbliche, i relativi Modelli sono trasmessi al Comune competente per territorio.
- Nel caso di domande di autorizzazione per le grandi strutture di vendita, i Modelli e la relativa documentazione prevista dalla legge regionale 1/2014 saranno trasmessi al Comune ed alla Giunta Regionale della Campania.
- I Modelli delle domande di autorizzazione sono presentati in bollo.

Avvio delle attività soggette ad autorizzazione

Per quanto riguarda le attività commerciali sottoposte ad autorizzazione, l'imprenditore non può realizzare quanto richiesto con la domanda prima del rilascio del relativo titolo abilitativo da parte del Comune, oppure prima dello scadere del tempo necessario per la formazione del silenzio-assenso.

Ovviamente l'imprenditore non può effettuare l'operazione prevista se il Comune fa pervenire, entro i termini stabiliti dalla legge regionale n. 1/2014 o, in caso di sua mancata previsione, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., una comunicazione di diniego dell'istanza o una richiesta di integrazione.

Efficacia delle SCIA

Le operazioni soggette a SCIA possono essere effettuate a partire dalla data di presentazione della medesima, nella consapevolezza da parte del soggetto titolato che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione di sanzioni amministrative e penali.

Requisiti morali di accesso ed esercizio delle attività commerciali

L'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, commi da 1 a 5 (come modificati dal D.Lgs. 147/2012) disciplina i requisiti morali per l'accesso all'esercizio delle attività commerciali ed i casi in cui è esclusa tale possibilità:

Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. *Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:*

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;*
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;*
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;*
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;*
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;*
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza;*

2. *Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi.*

3. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), e ai sensi del comma 2, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

4. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

5. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

Requisiti morali di accesso ed esercizio delle attività commerciali

L'art. 71 del D.Lgs. 59/2010, commi 6, 6-bis e 7 (come modificati dal D.Lgs. 147/2012), disciplina i requisiti professionali per l'accesso e l'esercizio di un'attività commerciale relativa al settore merceologico alimentare:

Art. 71 - Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

6. L'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d'impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

6-bis. *Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali di cui al comma 6 devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.*

7. *Sono abrogati i commi 2, 4 e 5 e 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e l'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287.*

Dichiarazione mendace

Il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15, avente ad oggetto *“Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme”* e stabilisce le norme in merito alle autocertificazioni.

Per effetto di detto testo unico, a partire dalla data della sua entrata in vigore, il disposto di cui all'art. 26, comma 2, della legge 15/1968, richiamato in calce ai quadri di autocertificazione dei Modelli COM adottati dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie Locali, è ora contenuto nell'art. 76 del citato DPR n. 445/2000.

Dichiarazione di altre persone

In precedenza, come ancora appare nei Modelli COM adottati dalla Conferenza Unificata Stato, Regioni, Città ed Autonomie Locali, l'elenco dei soggetti che dovevano sottoscrivere i quadri relativi alle *“Dichiarazioni di altre persone”* era regolamentato dall'art. 2 del D.P.R. n. 252/1998, avente ad oggetto il *“Regolamento sulla certificazione antimafia”*.

Il successivo D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante il *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”* ha abrogato il D.P.R. 252/1998 ed ha stabilito nuove norme, ampliando anche l'elenco dei soggetti interessati alla comunicazione antimafia. Nella fattispecie, l'art. 67 del citato decreto legislativo stabilisce quanto segue:

Art. 67 - Effetti delle misure di prevenzione

1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;*
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;*

- c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
- e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
- f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali;
- h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, attestazioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale, salvo quanto previsto all'art. 68, dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

6. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma.

3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

7. Dal termine stabilito per la presentazione delle liste e dei candidati e fino alla chiusura delle operazioni di voto, alle persone sottoposte, in forza di provvedimenti definitivi, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza è fatto divieto di svolgere le attività di propaganda elettorale previste dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, in favore o in pregiudizio di candidati partecipanti a qualsiasi tipo di competizione elettorale.

8. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

Il successivo articolo 85 fissa l'elenco dei soggetti coinvolti in un procedimento amministrativo che sono sottoposti alla verifica antimafia ed alla comunicazione relativa all'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

Art. 85 - Soggetti sottoposti alla verifica antimafia

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:

a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento

oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;

c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società' con socio unico;

d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile e per i gruppi europei di interesse economico, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;

e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;

f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;

g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;

h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;

i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società di qualunque tipo, anche prive di personalità giuridica, la documentazione antimafia è riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società socia, alle persone

fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società, nonché ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia, oltre che ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, deve riferirsi anche ai familiari conviventi.

In ragione dell'ampia platea dei soggetti che sono sottoposti alla comunicazione antimafia come definita dall'art.85 del D.Lgs. 159/2011 (più numerosa rispetto al previgente art. 2 del D.P.R. n. 252/1998), i Modelli per le attività commerciali sono strutturati in maniera che sia il soggetto che attiva il procedimento amministrativo a comunicare l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159, per ciascuno dei soggetti eventualmente coinvolti nel procedimento, assumendo le responsabilità in merito alle sanzioni amministrative e penali derivanti da una dichiarazione mendace.

Il soggetto che attiva il procedimento comunica l'elenco di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, indicandone i dati anagrafici e di residenza (se non elettivamente domiciliati presso la sede sociale), il codice fiscale e la carica posseduta nell'ambito societario.

Commercio all'ingrosso

- L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso dei prodotti appartenenti al settore non alimentare è subordinata al possesso dei requisiti morali indicati nell'art. 71, del D.Lgs. n. 59/2010, come modificato dal D.Lgs. 147/2012; qualora detta attività sia svolta nel settore merceologico alimentare, l'esercizio della medesima è subordinato anche al possesso di uno dei requisiti professionali esplicitati nell'art. 71 del citato decreto legislativo.
- Ai fini dell'avvio dell'attività di commercio all'ingrosso non è prevista comunicazione al comune, né autorizzazione da parte del medesimo: pertanto la verifica del possesso dei requisiti prescritti deve essere effettuata dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente per territorio, visto che l'operatore è tenuto alla presentazione di apposita iscrizione al Registro imprese.

Conseguentemente a quanto sopra, le imprese interessate, unitamente all'iscrizione, sono tenute ad inoltrare il Quadro di autocertificazione e, ove

occorrano, gli allegati A e B di un qualsiasi Modello che li contenga, compilati nelle parti che interessano.

- Nel caso di esercizio promiscuo negli stessi locali delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione delle norme relative sia al commercio all'ingrosso, sia al titolo abilitativo occorrente all'esercizio dell'attività di commercio al minuto.
- La prescrizione di cui al punto che precede non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti: macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, il commercio, l'industria e l'artigianato; materiale elettrico; colori o vernici, carte da parati; articoli per impianti idraulici a gas ed igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio; combustibili; materiale per l'edilizia; legnami, mobili e ferramenta per l'artigianato e per la piccola impresa.

In tali fattispecie di esercizi commerciali, l'attività di vendita al dettaglio non separata fisicamente e merceologicamente da quella all'ingrosso, è disciplinata dall'art. 56, comma 4, della L.R. 1/2014, mediante il rilascio di un'autorizzazione all'apertura di una media struttura non alimentare, la cui superficie di vendita è computata nella misura di un terzo della superficie complessiva dell'esercizio, al netto dei depositi, degli uffici, dei collegamenti verticali e dei locali tecnici e, comunque, nel limite massimo previsto dall'articolo 3, comma 1, lett. z), ed a condizione che la superficie complessiva non sia superiore a 9.000 metri quadrati. Il limite di cui sopra è pari alla superficie di vendita di 1.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente non superiore a 10.000 abitanti e di 2.500 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. Il soggetto interessato ad utilizzare tale speciale disposizione deve presentare il Modello di autorizzazione per media struttura di vendita di tipologia ME, unendo alla stessa i documenti previsti dalla legge regionale n. 1/2004 all'Allegato B, in cui si elenca la documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti.

Preposto per il commercio dei prodotti del settore alimentare

La designazione della persona preposta all'attività commerciale, in quanto in possesso dei necessari requisiti professionali ex art. 71 D.Lgs. 59/2010 come modificato dal D.Lgs. 147/2012, è documentata dalla dichiarazione effettuata dal soggetto che presenta il Modello con la sottoscrizione del Quadro Autocertificazione e dalla dichiarazione del soggetto che sottoscrive il Quadro dell'Allegato B dello stesso Modello: la sottoscrizione del Quadro Autocertificazione si configura come attribuzione della responsabilità al soggetto ivi indicato, mentre la sottoscrizione del Quadro B costituisce accettazione dell'incarico in oggetto.

Non è, pertanto, necessario acquisire altra documentazione in merito all'affidamento del ruolo di preposto, a meno che, per circostanze interne alla società interessata, la stessa non abbia ritenuto opportuno adottare atti formali, che per loro natura rispondono all'obbligo di iscrizione nel Registro imprese.

Si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 147/2010, è venuto meno il divieto per uno stesso soggetto di poter essere preposto per società diverse.

Specifiche organizzative dell'esercizio commerciale

Per quanto riguarda gli esercizi di vicinato, le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita di tipologia G1E e G1A/M, nonché le grandi strutture di vendita di tipologia centro commerciale (G2CQ, G2CI, G2CS e GACP), i relativi Modelli richiedono i necessari dati in merito alle specifiche organizzative di dette attività commerciali, in quanto possono essere costituite come esercizi autonomi, oppure far parte di una struttura distributiva più ampia e complessa. Ed in particolare:

- gli esercizi di vicinato, possono essere attività distinte oppure inserite in un centro commerciale o in un centro commerciale naturale riconosciuto;
- le medie strutture possono essere autonome (singole o organizzate come centro commerciale di media dimensione) oppure inserite in un centro commerciale, in un centro commerciale naturale riconosciuto o in un parco commerciale;
- le grandi strutture di vendita di tipologia G1 e G1A/M possono essere autonome, oppure inserite in un centro commerciale o in un parco commerciale;

- analogamente, le grandi strutture di vendita di tipologia centri commerciali G2CQ, G2CI, G2CS e GACP possono essere autonome, oppure inserite in un centro commerciale o in un parco commerciale.

Si rammenta che le attività distributive insistenti in un centro commerciale non possono essere trasferite al di fuori di esso e che, viceversa, le attività esterne ad un centro commerciale non possono essere trasferite o rilocalizzate in un centro commerciale.

Tali divieti non sussistono per un parco commerciale, per il quale, invece, è possibile sia il trasferimento di sede di una media struttura o di una grande struttura ivi presente al di fuori dello stesso o il trasferimento in esso di una media struttura o di una grande struttura originariamente estranea al parco commerciale.

Ugualmente sono possibili operazioni di rilocalizzazione di grandi strutture di vendita (in entrata o in uscita nel parco commerciale) rispettivamente da altro comune o in altro comune.

Reparto di esercizio commerciale

La modulistica approntata dalla Regione Campania non prevede uno specifico Modello per l'affidamento in gestione di reparto di un esercizio commerciale, non ritenendosi ciò necessario, sia perché tale fattispecie commerciale è disciplinata in senso ampio dal codice civile, che la rimette all'autonomia negoziale delle parti, sia perché la titolarità amministrativa dell'esercizio commerciale nel caso di affidamento in gestione di reparti non è soggetta a subingresso o a variazione, rimanendo in capo all'affidante.

Di conseguenza il titolare dell'esercizio può affidare, previa comunicazione al Comune competente per territorio, uno o più reparti a soggetti affidatari in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestiscano in proprio, restando l'affidante responsabile della gestione del reparto fino alla comunicazione dell'affidamento effettuato.

Superficie dei parcheggi

In tutti i Modelli relativi agli esercizi di vicinato, alle medie strutture, alle grandi strutture di vendita ed agli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti si chiede l'indicazione della superficie destinata alle aree di parcheggio, così da permettere una pronta ed efficace verifica del rispetto degli standard fissati dalle norme, in quanto la legge regionale 1/2014 ha rimodulato i parametri della previgente legge regionale 1/2000.

Titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività commerciale

Rappresentando la legge regionale 1/2014 una forte diastasi rispetto alle precedenti disposizioni della legge regionale 1/2000, in tutti i Modelli relativi agli esercizi di vicinato, alle medie strutture, alle grandi strutture di vendita ed agli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, si chiede di conoscere i dati essenziali relativi al titolo amministrativo - ove già esistente - che abilita l'operatore all'esercizio dell'attività commerciale, dovendosi precisare, altresì, se esso sia antecedente all'11 gennaio 2014, data in cui è entrata in vigore la legge regionale 1/2014.

Determinazione delle superfici

Ai sensi della legge regionale 1/2014, si intende per:

- superficie di vendita, l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di esposizione della merce, se accessibili alla clientela; non costituendo, invece, superficie di vendita le aree destinate a magazzini, depositi, laboratori, locali tecnici, uffici, servizi, avancasse, le zone interdette ai clienti e, anche se accessibile alla clientela, l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al venti per cento della superficie di vendita;
- superficie lorda, l'insieme della superficie di vendita e delle aree che sono da essa escluse, secondo quanto sopra indicato;
- superficie dei parcheggi, le aree di sosta per gli autoveicoli computate come insieme dei posti auto e della viabilità di servizio, ad esclusione delle strutture viarie di raccordo con la principale viabilità di comunicazione.

Parco commerciale

La legge regionale 1/2014 stabilisce per la prima volta norme precise per la configurazione della particolare tipologia distributiva del parco commerciale, intendendosi per parco commerciale, l'aggregazione di medie o grandi strutture di vendita insistenti in immobili distinti e ricadenti nella medesima area territoriale e funzionale, che condividono la fruizione di un sistema di accessibilità comune, per cui, tali attività sono contraddistinte da autonome autorizzazioni all'apertura, ma si configurano come un unico progetto commerciale.

Essendo gli esercizi del parco commerciale muniti di distinti titoli abilitativi allo svolgimento dell'attività, non si procede alla preparazione di un peculiare

Modello per l'autorizzazione del parco commerciale, in quanto ogni attività utilizzerà la modulistica per medie strutture o per grandi strutture di vendita, a seconda della sua superficie di vendita.

Laddove le medie o grandi strutture ricadono in un parco commerciale, si chiede l'identificazione del numero delle attività distributive ivi presenti, dei singoli titoli abilitativi e della superficie di vendita complessiva, perché ad essa si applicano i pertinenti coefficienti di calcolo delle aree di parcheggio.

Documentazione da produrre con le domande di autorizzazione

Le domande di autorizzazione delle medie strutture di vendita, delle grandi strutture di vendita e degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti devono essere costituite dal relativo Modello e dalla documentazione prevista dall'Allegato B della legge regionale 1/2014, che di seguito è riportato:

ALLEGATO B

Documentazione minima da produrre per la richiesta dell'autorizzazione per le medie strutture di vendita, le grandi strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti

- 1. Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;*
- 2. Relazione illustrativa sull'iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo-gestionali;*
- 3. Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l'insediamento intende svolgere nel contesto socio economico dell'area;*
- 4. Studio sull'impatto della struttura sull'apparato distributivo dell'area di attrazione commerciale (*);*
- 5. Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d'uso di aree e locali;*
- 6. Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazione nonché di gestione (tre anni);*
- 7. Studio dell'impatto ambientale (*);*
- 8. Studio dell'impatto dell'intervento sul traffico;*
- 9. Piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dalla struttura; (*)*
- 10. Piano di massima dell'occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazione di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi, nonché del piano di pubblicizzazione delle ricadute occupazionali dell'intervento;*
- 11. Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e*

delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali;

12. Piano di utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili per i nuovi edifici commerciali;

13. Piano di attuazione del codice del consumo;

*14. Impegno al commercio di prodotti alimentari provenienti da agricoltura biologica certificata della Regione Campania, per almeno il cinque per cento del totale dei prodotti alimentari venduti; (**)*

*15. Impegno al commercio di prodotti extralimentari provenienti dal sistema produttivo della Regione Campania, per almeno il cinque per cento degli articoli extralimentari venduti. (***)*

*16. Il piano di recupero e di riuso delle acque meteoriche per gli usi non potabili. (****)*

Legenda:

() Documento non obbligatorio per le autorizzazioni di medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000 e per gli esercizi speciali per merci ingombranti con superficie lorda inferiore a metri quadrati 1.500;*

*(**) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti extralimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.000;*

*(***) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni degli esercizi commerciali destinati alla vendita esclusiva di prodotti alimentari e per le medie strutture con superficie di vendita inferiore a metri quadrati 1.500;*

*(****) Documento non obbligatorio per le autorizzazioni delle medie strutture e degli esercizi speciali per merci ingombranti.*

Presentazione delle domande in mancanza di SIAD

L'art. 10, comma 9, della legge regionale 1/2014 stabilisce che le domande per l'apertura di medie strutture, di grandi strutture di vendita o di esercizi speciali per le merci ingombranti, nonché degli esercizi operanti nei mercati in area privata, sono ammesse anche nei Comuni dove non è vigente lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se tali attività ricadono nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività ad esse correlate.

Moratoria per le domande per grandi strutture di vendita

L'art. 21, comma 2, della legge regionale 1/2000 ha previsto che la presentazione delle domande di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture di grandi strutture di vendita (appartenenti alle tipologie G1E, G1A/M, G2CQ, G2CI, G2CS e GACP), è sospesa sino al 31 marzo 2014.

ISTRUZIONI SPECIFICHE

Le istruzioni specifiche sono fornite per la redazione dei singoli Modelli cui fanno riferimento.

ESERCIZI DI VICINATO

Le procedure degli esercizi di vicinato sono disciplinate dall'art. 15 della legge regionale 1/2014, in cui è stabilito che esse sono tutte effettuate a mezzo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990.

In particolare, il Modello regionale con cui si trasmettono le SCIA per gli esercizi di vicinato (denominato **Modello 1A**) è utilizzato per:

- Sezione A: apertura di un esercizio di vicinato
- Sezione B: apertura per subingresso di un esercizio di vicinato
- Sezione C: variazioni dell'esercizio di vicinato:
 - Sez. C1: trasferimento di sede
 - Sez. C2: ampliamento o riduzione della superficie di vendita
 - Sez. C1: variazioni del settore merceologico
- Sezione D: cessazione dell'attività dell'esercizio di vicinato.

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

I procedimenti amministrativi delle medie strutture di vendita sono disciplinati dall'art. 17 della legge regionale 1/2014, in cui è stabilito che:

- le operazioni relative alle medie strutture sono realizzate previa autorizzazione da parte del SUAP del Comune competente per territorio (art. 17, commi 1, 2 e 3);
- le autorizzazioni sono rilasciate ai sensi delle norme della L.R. 1/2014 e del vigente Strumento d'intervento per l'apparato distributivo (SIAD), anche nelle more del suo adeguamento alla nuova disciplina regionale;
- è sempre fatta salva la formazione dell'autorizzazione per silenzio-assenso nel caso in cui il SUAP non comunichi, nei relativi termini di legge, il diniego della domanda o la richiesta di integrazioni. A tal proposito si rammenta che la L.R. 1/2014 ha stabilito che il lasso temporale massimo per la maturazione del silenzio-assenso non è superiore a 60 giorni;
- le domande per l'apertura di medie strutture sono ammesse anche nei Comuni dove non è vigente lo Strumento d'intervento per l'apparato distributivo, se tali esercizi ricadono nelle zone territoriali omogenee

destinate all'insediamento delle attività produttive, delle attività terziarie e delle attività ad esse correlate;

- le operazioni relative all'apertura o all'ampliamento della superficie di vendita effettuate a mezzo della concentrazione e accorpamento di esercizi commerciali esistenti in forma continuativa da almeno un triennio (art. 17, comma 4), all'ampliamento della superficie di vendita di medie strutture con attività ultratriennale (art. 17, comma 5), nonché all'estensione del settore merceologico senza ampliamento della superficie di una media struttura attiva da almeno un anno (art. 17, comma 6) non necessitano, invece, di atto di assenso comunale, potendo essere eseguite a mezzo SCIA, anche nei casi in cui il Comune non sia munito di SIAD.

Nel merito si evidenzia che le procedure delle medie strutture compiute tramite la SCIA sono sottoposte al rispetto delle ulteriori specifiche previsioni di cui all'art. 17, commi 4, 5 e 6.

Facendo seguito a quanto sopra esposto, la modulistica per le medie strutture di vendita si compone di due Modelli, l'uno per i casi sottoposti ad autorizzazione (Modello 2A) e l'altro per le procedure effettuabili a mezzo SCIA (Modello 1B).

Modello 2A (domanda di autorizzazione per le medie strutture di vendita)

Il Modello 2A è utilizzato per:

- Sezione A: apertura di una nuova media struttura
- Sezione B: variazioni di una media struttura di vendita:
 - Sez. C1: trasferimento di sede
 - Sez. C2: ampliamento della superficie di vendita
 - Sez. C1: estensione del settore merceologico con ampliamento.

Modello 1B (SCIA per le medie strutture di vendita)

I procedimenti relativi alle medie strutture di vendita diversi da quelli sopra elencati sono effettuati a mezzo di SCIA.

Il Modello 1B è utilizzato per:

- Sezione A: apertura di una media struttura per concentrazione di esercizi esistenti da almeno un triennio
- Sezione B: apertura per subingresso di una media struttura
- Sezione C: variazioni di una media struttura di vendita:

- Sez. C1: ampliamento della superficie di vendita per concentrazione di esercizi esistenti in forma continuativa da almeno un triennio
- Sez. C2: ampliamento della superficie di una media struttura per attività ultratriennale
- Sez. C3: riduzione della superficie di vendita
- Sez. C4: variazione del settore merceologico autorizzato senza ampliamento della superficie di vendita
- Sezione D: cessazione dell'attività di una media struttura.

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

I procedimenti amministrativi relativi alle grandi strutture di vendita sono disciplinati dagli articoli da 18 a 21 della legge regionale 1/2014.

Per rendere la modulistica da usare coerente con la nuova disciplina, sono stati predisposti i Modelli per le grandi strutture di vendita di tipologia G1E e G1A/M ed i Modelli per le grandi strutture di vendita conformate come centro commerciale (di tipologia G2CQ, G2CI, G2CS e GACP).

Per le grandi strutture di vendita esistono operazioni assoggettate ad autorizzazione e procedure che possono essere effettuate tramite SCIA:

le prime sono effettuate con il Modello 2C (per le grandi strutture di vendita di tipologia G1 e G1A/M) o con il Modello 2D (per i centri commerciali G2CQ, G2CI, G2CS e GACP);

le seconde sono eseguite con il Modello 1C (per le grandi strutture di vendita di tipologia G1 e G1A/M) o con il Modello 1D (per i centri commerciali G2CQ, G2CI, G2CS e GACP).

Modello 2C (domanda di autorizzazione per grandi strutture di tipologia G1 o G1A/M).

Il Modello 2C è utilizzato per:

- Sezione A: apertura di una grande struttura G1 o G1A/M
- Sezione B: variazioni di un esercizio G1E o G1A/M:
 - Sez. B1: trasferimento di sede
 - Sez. B2: rilocalizzazione in altro comune
 - Sez. B3: ampliamento della superficie di vendita
 - Sez. B4: estensione del settore merceologico
 - Sez. B5: trasformazione in centro commerciale G2.

Modello 2D (domanda di autorizzazione per grandi strutture di tipologia centri commerciali G2CQ, G2CI, G2CS, GACP).

Il Modello 2D è utilizzato per:

- Sezione A: apertura di una grande struttura G2CQ, G2CI, G2CS, GACP
- Sezione B: variazioni di un centro commerciale G2CQ, G2CI, G2CS, GACP:
 - Sez. B1: trasferimento di sede
 - Sez. B2: rilocalizzazione in altro comune
 - Sez. B3: ampliamento della superficie di vendita
 - Sez. B4: estensione del settore merceologico
 - Sez. B5: trasformazione in grande struttura G1.

Modello 1C (SCIA per grandi strutture di tipologia G1 o G1A/M).

Il Modello 1C è utilizzato per:

- Sezione A: apertura per subingresso in una grande struttura G1 o G1A/M
- Sezione B: variazioni di una grande struttura G1 o G1A/M:
 - Sez. B1: ampliamento della superficie per concentrazione di esercizi esistenti in forma continuativa da almeno un triennio
 - Sez. B2: riduzione della superficie di vendita
 - Sez. B3: riduzione del settore merceologico
- Sezione C: cessazione dell'attività di una grande struttura G1 o G1A/M.

Modello 1D (SCIA per grandi strutture di tipologia centri commerciali G2CQ, G2CI, G2CS, GACP).

Il Modello 1C è utilizzato per:

- Sezione A: apertura per subingresso
- Sezione B: variazioni di una grande struttura G2CQ, G2CI, G2CS, GACP:
 - Sez. B1: ampliamento della superficie per concentrazione di esercizi attivi in forma continuativa da almeno un triennio
 - Sez. B2: riduzione della superficie di vendita
 - Sez. B3: riduzione del settore merceologico
- Sezione C: cessazione dell'attività di una grande struttura di tipologia G2CQ, G2CI, G2CS, GACP.

Nel merito delle operazioni da compiersi mediante la concentrazione di esercizi attivi in forma continuativa da almeno un triennio, si evidenzia che detti procedimenti amministrativi sono sottoposti al rispetto delle ulteriori specifiche previsioni di cui all'art. 20, comma 5 della legge regionale 1/2014.

ESERCIZI SPECIALI PER LA VENDITA DI MERCI INGOMBRANTI

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti (EMI) sono disciplinati dall'articolo 16 della legge regionale 1/2014.

Le operazioni relative agli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti possono essere assoggettate ad autorizzazione oppure a segnalazione certificata di inizio attività a seconda della loro natura: per le procedure sottoposte ad autorizzazione si utilizza il Modello 2B; per le SCIA si impiega il Modello 1E.

Modello 2B (domanda di autorizzazione per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti).

Il Modello 2B è utilizzato per:

- Sezione A: apertura di un nuovo esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti;
- Sezione B: variazioni di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti:
 - Sez. B1: trasferimento di sede
 - Sez. B2: ampliamento della superficie.

Modello 1E (SCIA per gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti).

Il Modello 1E è utilizzato per:

- Sezione A: apertura per subingresso
- Sezione B: variazioni di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti:
 - Sez. B1: riduzione della superficie
- Sezione C: cessazione dell'attività di un esercizio speciale per la vendita di merci ingombranti.

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono esercizi destinati alla vendita di merci non alimentari, di cui il venditore non può effettuare la consegna immediata, come automobili, mobili, elettrodomestici, legnami e materiali per l'edilizia, ecc.

Oltre ai prodotti dell'attività prevalente, detti esercizi possono vendere anche i cosiddetti articoli di complemento, per cui, ad esempio, le parti di ricambio e gli accessori, per i negozi di automobili; gli elementi di arredo, per i negozi di mobili; i piccoli elettrodomestici, gli apparecchi elettronici, i telefoni, i nastri, le videocassette, etc., per i negozi di elettrodomestici.

Gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti sono autorizzati dal SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD. Nell'autorizzazione sono determinate sia la limitazione nella vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e dei relativi articoli di complemento, che le dimensioni delle superfici espositive e dei depositi.

COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Le procedure autorizzatorie delle attività commerciali su aree pubbliche sono disciplinate dall'art. 32 della legge regionale 1/2014 per il commercio su posteggi e dal successivo art. 33 per il commercio itinerante; il subingresso nella gestione dell'attività su posteggi è regolato dall'art. 47 della stessa legge.

Per le procedure autorizzatorie si utilizza il Modello 4A (per il commercio su posteggi) ed il Modello 4B (per il commercio itinerante); per le procedure effettuabili a mezzo SCIA, si utilizza il Modello 3A (per il commercio su posteggi) ed il Modello 3B (per il commercio itinerante).

Modello 4A (autorizzazione per il commercio su posteggi)

Il Modello 4A è utilizzato per:

- Sezione A: avvio dell'attività su posteggi
- Sezione B: ampliamento del settore merceologico.

Modello 4B (autorizzazione per il commercio itinerante)

Il Modello 4B è utilizzato per:

- Sezione A: avvio dell'attività itinerante
- Sezione B: ampliamento del settore merceologico.

Modello 3A (SCIA per il commercio su posteggi).

Il Modello 3A è utilizzato per:

- Sezione A: avvio dell'attività per subingresso
- Sezione B: riduzione del settore merceologico
- Sezione C: cessazione dell'attività su posteggi.

Modello 3B (SCIA per il commercio itinerante).

Il Modello 3A è utilizzato per:

Sezione A: riduzione del settore merceologico

Sezione B: cessazione dell'attività su posteggi.

FORME SPECIALI DI VENDITA

Le forme speciali di vendita sono disciplinate dagli artt. da 50 a 53 della legge regionale 1/2014 e sono rappresentate da:

- commercio tramite spacci interni, a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi;
- commercio attraverso apparecchi automatici;
- vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione;
- vendite effettuate presso il domicilio del consumatore.

Le procedure amministrative inerenti le forme speciali di vendita sono tutte effettuate tramite SCIA, utilizzando i Modelli 5A, 5B, 5C e 5D.

Il **Modello 5A** (per gli spacci interni) è così utilizzato:

- Sezione A: avvio dell'attività
- Sezione B: avvio dell'attività per subingresso
- Sezione C: variazioni dello spaccio interno:
 - Sez. C1: trasferimento di sede
 - Sez. C2: ampliamento o riduzione della superficie di vendita
 - Sez. C3: variazione del settore merceologico
- Sezione D: cessazione dell'attività di spaccio interno

Il **Modello 5B** (per il commercio con gli apparecchi automatici) è utilizzato come segue:

- Sezione A: avvio dell'attività
 - su area pubblica
 - su area privata
- Sezione B: avvio dell'attività per subingresso
- Sezione C: variazioni dello spaccio interno:
 - Sez. C1: trasferimento dell'apparecchio automatico
 - Sez. C2: cessazione dell'attività del distributore nella sede già indicata
- Sezione D: cessazione dell'attività di spaccio interno

Il **Modello 5C** (per il commercio con mezzi di comunicazione) è utilizzato per:

- Sezione A: avvio dell'attività
- Sezione B: avvio dell'attività per subingresso

- Sezione C: variazioni dello spaccio interno:
 - Sez. C1: variazione del settore merceologico
- Sezione D: cessazione dell'attività di spaccio interno

Il **Modello 5D** (per la vendita presso il domicilio dei consumatori) è usato per:

- Sezione A: avvio dell'attività
- Sezione B: avvio dell'attività per subingresso
- Sezione C: variazioni dello spaccio interno:
 - Sez. C1: variazione del settore merceologico
- Sezione D: cessazione dell'attività di spaccio interno.